

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 9 aprile 2019, n. 177

Approvazione "Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo – Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 31".

OGGETTO: Approvazione “Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio ed alla riqualificazione del settore estrattivo” – Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, articolo 31”.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell’Assessore allo Sviluppo Economico, Commercio e Artigianato, Start - Up Lazio Creativo e Innovazione;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18/02/2002, n. 6 concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 06/09/2002 n. 1 concernente: “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" ed in particolare l'art. 26, rubricato “Aree industriali e aree ecologicamente attrezzate”;

VISTA la Legge Regionale 6 agosto 1999 n. 14 “Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo” e in particolare l'art. 45;

VISTA la Legge Regionale 20 novembre 2001, n. 25, recante: “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione”;

VISTO il D.P.R. 9 aprile 1959, n. 128 “Norme di polizia delle miniere e delle cave” e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare, l'articolo 5;

VISTA la Legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 concernente “Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo)” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la D.G.R. n. 210 del 7/05/2018 che conferisce alla Dott.ssa Rosanna Bellotti l’incarico di Direttore della Direzione Regionale per lo Sviluppo Economico e le Attività Produttive, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 162 e all’allegato H del Regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1;

VISTO l’Atto di organizzazione n. G15151 del 26 novembre 2018 con il quale si è provveduto all’affidamento ad interim della responsabilità dell’Area “Attività estrattive” della Direzione regionale per lo Sviluppo economico, le attività produttive e Lazio Creativo alla dott.ssa Arcangela Galluzzo;

VISTA la Legge regionale 4 giugno 2018, n. 3 “Legge di Stabilità regionale 2018”;

VISTA la Legge regionale 22 ottobre 2018, n. 7, concernente “Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale”, ed in particolare l’articolo 31;

ATTESO che:

- La norma di legge richiamata ha incaricato la Giunta di individuare le azioni strategiche finalizzate a:
 - promuovere un esercizio delle attività estrattive pienamente rispettoso delle esigenze di tutela ambientale, salvaguardia e valorizzazione delle risorse minerarie del territorio laziale e della sua qualità ambientale;
 - indirizzare il settore verso i principi dell’economia circolare per migliorarne l’efficacia e la competitività, anche in una prospettiva di filiera produttiva e di maggiore internazionalizzazione.
- le Azioni hanno ad oggetto tre ambiti prioritari:
 - il potenziamento del sistema dei controlli sui siti estrattivi, al fine di garantire effettività ed uniformità a questa attività;
 - l’individuazione di criteri e principi per il riordino complessivo della normativa di settore;
 - le misure di rafforzamento amministrativo necessarie ad assicurare l’attuazione delle Azioni;

CONSIDERATO il rilievo delle problematiche di carattere amministrativo, economico, ambientale e sociale emerse relativamente alle attività estrattive, nonché la necessità di dare piena assistenza alle amministrazioni locali nelle attività di monitoraggio e sorveglianza inerenti la regolarità dell’attività estrattiva ed in quelle di valorizzazione di un settore produttivo caratterizzante da un punto di vista qualitativo e quantitativo l’economia regionale;

TENUTO CONTO dell’esigenza di sostenere la valorizzazione e la evoluzione competitiva del settore, attraverso la salvaguardia e la valorizzazione dei giacimenti e dell’attività estrattiva, quali risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio;

RITENUTO necessario approvare, in attuazione dell’articolo 31 della L.R. 7/2018, le “Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio ed alla riqualificazione del settore estrattivo” di cui all’Allegato I che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACQUISITO il parere delle competenti commissioni consiliari espresso nelle sedute del 26 febbraio 2019;

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa:

- di approvare, in attuazione dell’articolo 31 della L.R. 7/2018, le “Linee programmatiche per le azioni strategiche finalizzate al rilancio ed alla riqualificazione del settore estrattivo” di cui all’Allegato I che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio nonché sul sito www.regione.lazio.it

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni sessanta dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

Linee programmatiche per le Azioni strategiche finalizzate al rilancio ed alla riqualificazione del settore estrattivo

Premessa

L'articolo 31 della legge regionale 22 ottobre 2018, n.7 (Disposizioni per la semplificazione e lo sviluppo regionale), affronta la tematica del rilancio e della riqualificazione del settore estrattivo.

Si tratta di un settore di grande rilevanza per l'economia regionale - sia sotto il punto di vista economico, sia ambientale - e che necessita di un'azione straordinaria di ammodernamento. Alla luce dei cambiamenti intervenuti nella sensibilità sul punto e di nuovi orientamenti normativi è necessario prima di tutto intervenire sul piano legislativo e, subito dopo, su quell'amministrativo e di politica industriale.

Precisamente a tal fine la norma di legge richiamata ha incaricato la Giunta di individuare le Azioni strategiche (in seguito anche le "Azioni") finalizzate a:

- promuovere un esercizio delle attività estrattive pienamente rispettoso delle esigenze di tutela ambientale e paesaggistica, salvaguardia e valorizzazione delle risorse minerarie del territorio laziale e della sua qualità ambientale nonché interventi di recupero ambientale finalizzati alla valorizzazione dei luoghi;
- indirizzare il settore verso i principi dell'economia circolare per migliorarne l'efficacia e la competitività, anche in una prospettiva di filiera produttiva e di maggiore internazionalizzazione.

Le Azioni hanno ad oggetto tre ambiti prioritari:

1. il potenziamento del sistema dei controlli sui siti estrattivi, al fine di garantire effettività ed uniformità a questa attività;
2. l'individuazione di criteri e principi per il riordino complessivo della normativa di settore;
3. le misure di rafforzamento amministrativo necessarie ad assicurare l'attuazione delle Azioni.

Il presente documento esaminerà ognuno dei punti di cui sopra, con l'intento di individuare le linee strategiche e, al contempo, fornire indicazioni operative alle amministrazioni responsabili dell'attuazione normativa.

1. Interventi finalizzati al potenziamento del sistema dei controlli sul territorio

Ai sensi della normativa vigente, al fine di assicurare adeguati livelli di qualità ambientale, ecologica e paesaggistica nel recupero dei siti oggetto di attività estrattive sono attuati i seguenti interventi:

- verifica straordinaria sui siti estrattivi attivi nella Regione Lazio alla data del 23 febbraio 2018;
- aggiornamento dell'elenco dei siti dismessi nella Regione Lazio a tale data;
- contestuale rafforzamento delle attività di controllo, anche attraverso la promozione di convenzioni con l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) per quel che

concerne il monitoraggio, nonché con le competenti autorità statali per le attività di controllo connesse, in particolare, ai processi di recupero ambientale.

1.1 Verifica straordinaria

Ai sensi di quanto stabilito all'articolo 16 della l.r. 17/2004, oggetto della attività di verifica è la valutazione della conformità o difformità dello stato di avanzamento dei lavori, nel caso di verifiche parziali, o delle opere realizzate, nel caso di verifiche finali, rispetto a quanto stabilito nella convenzione stipulata con l'amministrazione comunale e quindi nel piano di coltivazione e di recupero ambientale autorizzato.

a) Ambito di applicazione della verifica

La verifica straordinaria è effettuata su tutti i siti estrattivi risultanti attivi alla data di entrata in vigore del regolamento regionale 20 febbraio 2018, n. 7, relativo a modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 5 (Regolamento di attuazione dell'articolo 7 della legge regionale 6 dicembre 2004, n. 17 "Disciplina organica in materia di cave e torbiere e modifiche alla legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 - Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo - e successive modifiche").

b) Oggetto della verifica

L'attività di verifica sui siti estrattivi è finalizzata a verificare qualità, condizioni (relative al giacimento autorizzato), capacità e ottemperanza alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori e nella normativa vigente.

Tale verifica straordinaria va effettuata secondo le modalità previste all'articolo 16 della l.r. 17/2004 e su iniziativa della struttura regionale competente in materia di attività estrattive o del comune territorialmente competente.

c) Modalità della verifica

Ai fini di un'ottimale programmazione delle attività di verifica da parte delle amministrazioni/strutture interessate, i comuni - entro sessanta giorni dalla data di approvazione delle presenti Azioni - sono tenuti a far pervenire alla struttura regionale competente in materia di attività estrattive:

- l'elenco delle cave attive, dismesse, abbandonate o abusive (non autorizzate) presenti sul proprio territorio;
- l'elenco delle attività estrattive, da verificare prioritariamente in considerazione di eventuali preavvisi di diniego o revoca di titoli autorizzatori, nonché del possibile incremento del rischio idrogeologico derivante dall'attività stessa.

Sono, altresì, da sottoporre prioritariamente a verifica le attività estrattive per la cui prosecuzione siano state presentate istanze di proroga, rinnovo o ampliamento e i relativi procedimenti siano in

fase avanzata di definizione. I comuni possono, inoltre, individuare attività estrattive da sottoporre prioritariamente a verifica in considerazione di irregolarità negli adempimenti relativi al contributo ambientale di cui all'articolo 15 della l.r. 17/2004 riscontrate negli ultimi cinque anni nell'esercizio dei poteri di vigilanza e sanzionatori di cui agli articoli 23 e seguenti della stessa legge.

Sono fatte salve le attività di verifica già avviate, ai sensi dell'articolo 16 della l.r. 17/2004, alla data di approvazione del presente documento.

Le attività di verifica sono svolte alla presenza dei seguenti soggetti:

- titolare dell'autorizzazione (eventualmente assistito da topografo di fiducia o da un professionista con comprovata esperienza in progettazione e/o in direzione lavori di cava);
- direttore responsabile dei lavori;
- almeno un funzionario comunale;
- almeno un funzionario della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico e Attività Produttive e Lazio Creativo;
- almeno un funzionario della Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti.

Le attività di verifica devono essere programmate dalle strutture regionali e comunali in modo tale da evitare la sovrapposizione, in un arco temporale ristretto e ove non strettamente necessaria, di diverse tipologie ed attività di controllo.

d) Documentazione richiesta

Ai fini dell'espletamento delle operazioni di verifica, l'amministrazione comunale e la struttura regionale competente effettuano preliminarmente il controllo della documentazione in loro possesso, provvedendo a richiedere al titolare dell'autorizzazione l'eventuale documentazione mancante comprovante lo stato di avanzamento e l'avvenuta ultimazione dei lavori di coltivazione e recupero ambientale. In caso di richiesta, il titolare dell'autorizzazione fornisce, almeno sessanta giorni prima della data fissata per le operazioni di verifica, la seguente documentazione:

- copie dei provvedimenti di autorizzazione corredate da tutte le relazioni – pareri/nulla osta/assensi degli uffici preordinati e tutti gli elaborati progettuali autorizzati per l'attività di coltivazione di cava;
- tavola con planimetria dello stato di fatto comprendente l'area di cava autorizzata ed eventuali impianti di prima e seconda lavorazione ubicati nel perimetro della cava medesima e tavola con sezioni indicanti l'approfondimento massimo autorizzato;
- tavola con rilievo plano-altimetrico a curve di livello dell'area oggetto della verifica, con traccia delle sezioni ed indicazione del perimetro e dei vertici dell'area autorizzata alla coltivazione, possibilmente in scala di riduzione 1:1.000 (equidistanza curve di livello un

metro), ovvero in scala di riduzione 1:2.000 (equidistanza curve di livello due metri);

- tavola con planimetria catastale, in scala di riduzione 1:2.000, contenente il piano particellare delle proprietà interessate, il perimetro e i vertici dell'area autorizzata alla coltivazione, le fasi e i lotti di coltivazione;
- tavola comparativa tra le previsioni progettuali e lo stato di fatto rilevato nella stessa scala di riduzione del rilievo plano-altimetrico, con evidenza degli eventuali scostamenti;
- scheda sintetica con indicazione della eventuale cubatura residua o del giacimento residuo ed esatta individuazione delle volumetrie residue e dei tempi presumibilmente necessari per il completamento dei lavori
- tabella con le coordinate di tutti i vertici del perimetro dell'area di cava autorizzata (nel sistema di riferimento WGS84 (EPSG:4326) espresse sia in gradi sia in coordinate metriche (EPSG:32632));
- monografia dei capisaldi di riferimento utilizzati per il rilievo plano-altimetrico, facilmente individuabili sul terreno e riferiti a punti trigonometrici della rete geodetica dell'Istituto Geografico Militare, ovvero a punti fiduciari catastalmente definiti;
- tabella con le coordinate dei/l punti/o di stazione utilizzati/o durante le operazioni di rilevazione dell'area da verificare;
- copia del libretto di campagna redatto durante le operazioni di rilevazione dell'area da verificare.

Tale documentazione dovrà essere predisposta a firma e timbro di un tecnico abilitato (sia in formato cartaceo che su supporto informatico nel corrispondente formato *.pdf* a firma digitale).

Le operazioni di verifica in sito possono essere precedute da un incontro congiunto tra i funzionari preposti al controllo e il titolare dell'attività o suoi delegati al fine di verificare:

- la documentazione storica, tecnica e amministrativa in disponibilità dell'esercente e delle amministrazioni interessate necessaria per la verifica, ivi incluse le vicende relative alla titolarità dell'attività estrattiva;
- eventuali verbali e/o sanzioni amministrative inerenti attività difformi dal titolo autorizzativo, e per cui sono già stati esperiti provvedimenti sanzionatori o di messa in ripristino.

e) Modalità operative della Verifica

La verifica è sostanzialmente finalizzata ad accertare:

- la regolarità amministrativa dell'attività;
- la conformità dello stato di fatto della cava in esercizio rispetto al progetto (piano di coltivazione e piano di recupero) da ultimo approvato dall'amministrazione competente.

Rispetto all'accertamento inerente la regolarità amministrativa, la verifica permette di individuare le attività estrattive esercitate in assenza di titolo autorizzativo, presupposto per l'adozione delle

azioni di natura sanzionatoria di cui all'articolo 28 della l.r. 17/2004.

Il secondo tipo di verifica, invece, attiene ad eventuali inosservanze alle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo, e riguarda quindi soggetti che nell'ambito di attività estrattiva svolta in maniera legittima compiono irregolarità, classificabili in due tipologie:

- la prima riguarda le fattispecie di mancato rispetto dei contenuti dell'autorizzazione con specifico riferimento alla quantità dei materiali di cava di cui è consentita la coltivazione, ovvero il mancato rispetto dell'estensione e della profondità massima consentite dal medesimo atto con riferimento a specifici punti fissi di misurazione (in loro assenza è necessario definirli sulla base del piano di coltivazione da ultimo approvato dall'amministrazione competente, a seguito di apposito sopralluogo finalizzato a concordare il posizionamento sul terreno dei termini lapidei); per questi casi è prevista una sanzione pecuniaria che può variare tra un minimo ed un massimo a seconda della gravità della violazione accertata;
- la seconda riguarda tutti gli altri casi di inosservanza dei contenuti prescrittivi dell'autorizzazione convenzionata, per i quali è prevista la sospensione dell'attività per un periodo di tempo da definire con la contestuale diffida all'esercente ad ottemperare alle prescrizioni impartite; fatti salvi gli istituti di partecipazione al procedimento amministrativo previsti dalla normativa vigente, l'adozione del provvedimento di sospensione è preceduto da un momento procedurale di confronto tra esercente e amministrazione comunale, con eventuale possibilità di limitare la sospensione dell'attività all'area di cava interessata dall'accertamento delle irregolarità, fermo restando l'obbligo di ripristino.

Le tipologie di difformità appena richiamate trovano in ogni caso, nell'attuale disegno normativo, adeguata disciplina, anche sanzionatoria.

Ai fini della suddetta valutazione, nonché quale parametro fondamentale codificato a livello normativo, è utile richiamare l'attenzione delle amministrazioni comunali sulle disposizioni relative alla definizione di variante dei piani di coltivazione e di recupero ambientale contenute nell'articolo 10 del r.r. 5/2005. Tali disposizioni precisano che è necessaria una preventiva autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale per le modifiche ai suddetti piani che comportino una sistemazione finale dei luoghi diversa da quella precedentemente autorizzata: tale irregolarità, infatti, integra la fattispecie che maggiori criticità ha comportato in termini operativi, generando notevoli difformità di prassi applicativa in sede di controllo da parte dei Comuni medesimi.

Conseguentemente, giova segnalare che la valutazione della conformità dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale o delle opere realizzate è effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- non vi sia un aumento del volume di materiale utile da estrarsi o della superficie di cava

- rispetto a quanto autorizzato;
- non vi sia una modifica alla sistemazione morfologica finale dei luoghi rispetto a quella precedentemente autorizzata;
 - i materiali di scarto prodotti all'esito del processo di escavazione, anche successivamente al rinnovo, siano destinati prioritariamente al recupero ambientale della cava e, per le nuove autorizzazioni, sia sempre mantenuta nella disponibilità della cava, ovvero anche al di fuori del perimetro della stessa, in aree in disponibilità dell'esercente, nelle immediate vicinanze della cava e previamente delimitate nell'ambito del progetto autorizzato, la quantità di materiale estratto o da estrarsi necessaria per il recupero;
 - per quanto strettamente necessario a realizzare il recupero ambientale è consentito, ad integrazione dei materiali di cui al punto precedente, l'utilizzo di materiali provenienti dall'esterno della cava e costituiti da terre e rocce da scavo e di sottoprodotti derivanti dalle prime lavorazioni dei materiali di cave dello stesso materiale, così come previsto dalle vigenti normative statali e secondo le relative procedure autorizzative.

Gli esiti della verifica risulteranno da apposito verbale finale da redigersi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 31, comma 6, della l.r.7/2018, entro trenta giorni dal completamento delle operazioni di sopralluogo.

Le spese per la verifica dei lavori di coltivazione e di recupero ambientale sono a carico del titolare dell'autorizzazione (articolo 16, comma 6, della legge regionale 17/2004).

1.2. Aggiornamento dell'elenco dei siti dismessi

La seconda Azione Strategica è il censimento dei siti dismessi. Si tratta di un'attività essenziale ad avere un quadro complessivo del territorio regionale sotto questo profilo. Ottenuti grazie all'aggiornamento dei dati relativi alle cave e torbiere dismesse già in possesso dell'amministrazione regionale e riportati nel Piano Regionale delle Attività Estrattive previsto dalla L.R. 17/2004, i dati derivanti dal censimento ricognitivo possono rappresentare, infatti, la base informativa per specifiche attività di programmazione. Per ottimizzare, ad esempio, la ricerca, tra i siti oggetto di attività estrattiva pregressa, di quelli che presentano le condizioni per una successiva destinazione alla riqualificazione mediante sistemazione ambientale o rimodellamento morfologico; o, ancora, quelli adatti ad attività di abbancamento di materiali (inerti e terre e rocce da scavo), da condurre sempre in piena compatibilità con le caratteristiche qualitative ed ambientali dei medesimi siti, nonché in conformità ai parametri ed ai limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Non solo. All'esito delle operazioni di censimento sarà possibile avere a disposizione dati ed informazioni da porre a base di successive attività, quali:

- riallineamento delle attività di pianificazione e programmazione delle attività estrattive;

- definizione, relativamente ai poli estrattivi dismessi, di criteri e direttive per il recupero ambientale e la messa in sicurezza dei siti sotto il profilo idro-geo-morfologico;
- definizione di indirizzi, criteri e direttive per il riutilizzo dei siti sotto il profilo produttivo o ambientale e/o storico-culturale, compatibilmente con la destinazione urbanistica delle aree.

Si tratta, dunque, di un'attività di grande importanza per i futuri assetti del territorio, condotta con l'obiettivo di favorire il riassetto ambientale di luoghi abbandonati da tempo.

a) Ambito dell'attività di censimento

Il censimento avrà riguardo ai siti di cava risultanti "dismessi" alla data di entrata in vigore del r.r. 7/2018. Per siti estrattivi dismessi si intendono quelli che i comuni hanno individuato quali siti interessati da pregressa attività estrattiva oggetto di denuncia di esercizio ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n.128 (Norme di polizia delle miniere e delle cave) e che siano stati dismessi alla data del 23 febbraio 2018 (data di entrata in vigore del r.r. 7/2018).

b) Tipologie di cave dismesse

Sulla base dello stato dei luoghi al momento del censimento le cave dismesse saranno divise nelle seguenti categorie:

- cava rinaturalizzata;
- cava abbandonata e non recuperata;
- cava recuperata sotto il profilo paesistico-ambientale.

c) Modalità operative del Censimento

Al fine di ottimizzare la ricognizione dei siti dismessi si rende necessario:

- eseguire una verifica, tramite l'ausilio dalle più recenti immagini aeree, lo stato di fatto delle aree oggetto di passata coltivazione;
- eseguire successivamente puntuali sopralluoghi al fine di verificare la reale mancata esecuzione degli interventi di riassetto ambientale.

Per l'individuazione delle aree di cava abbandonate e non recuperate, nonché per le cave rinaturalizzate, il Comune competente per territorio dovrà mettere in condizioni le amministrazioni e autorità competenti di effettuare i relativi sopralluoghi al fine di valutare i seguenti elementi:

- livello di rischio idrogeologico;
- livello di pericolosità potenziale del sito per la sicurezza della popolazione;
- compatibilità con lo strumento urbanistico di pianificazione comunale;
- distanza da aree urbanizzate;
- distanza da aree boscate;
- adiacenza alle infrastrutture di rete;
- sostenibilità della viabilità limitrofa.

1.3. Rafforzamento delle attività di controllo nelle fasi di monitoraggio e sui processi di recupero ambientale.

In parallelo alle Azioni di verifica straordinaria e di censimento dei siti dismessi, ed al fine di assicurarne la massima effettività, è essenziale il rafforzamento dei sistemi di controllo sul “sistema cave” del nostro territorio, sia per assicurare effettività alle indicazioni normative, sia per garantire una più uniforme attuazione della normativa da parte delle amministrazioni comunali anche nell’applicazione del regime sanzionatorio.

Al fine di migliorare quest’azione amministrativa sarà adottato:

- un manuale sulla progettazione (fase preventiva);
- un manuale per i controlli, che uniformi metodi e tecniche, crei un linguaggio comune fra le autorità competenti ai controlli, gli esercenti ed i rispettivi tecnici.

Il rafforzamento delle attività di controllo riguarda:

a) Ambito amministrativo

Le azioni riguardano:

- controllo del rispetto delle date di avvio e di scadenza dell’autorizzazione nonché del corretto sviluppo dato all’attività autorizzata e della corretta attuazione delle diverse fasi attuative previste dagli atti progettuali, ivi compresa la corretta sequenza temporale delle fasi di escavazione e di riassetto;
- la verifica del corretto e puntuale versamento degli oneri di cui all’articolo 15 della l.r. 17/2004 di ciascun anno di attività e dell’avvenuto aggiornamento della fideiussione prestata dall’Esercente a garanzia degli obblighi convenzionali.

b) Ambito estrattivo

Le azioni riguardano tutto ciò che concerne gli elementi geometrici del progetto, dalla restituzione delle linee di progetto sul terreno al controllo dell’effettivo mantenimento sul terreno delle distanze di rispetto da particolari elementi, come strade o sponde dei corsi d’acqua, ferrovie, acquedotti o altro, eventuali interferenze con SIC o ZPS, da vegetazione arborea od arbustiva da salvaguardare, dal rispetto degli angoli delle scarpate di scavo e di rimodellamento alla verifica delle quote o delle profondità massime raggiunte, fino al calcolo annuale delle quantità di materiale estratto, nonché la verifica periodica della stabilità dei fronti di scavo.

In relazione ad alcuni di tali controlli, da eseguirsi in contraddittorio con l’esercente ed alla presenza di personale comunale, su specifica richiesta del comune, la Regione provvederà ad assicurare, altresì, la presenza di personale regionale nonché il supporto delle unità dei Carabinieri del Corpo forestale secondo quanto stabilito nell’apposita convenzione con il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

c) Ambito ambientale

Per quanto riguarda le azioni per il rafforzamento delle attività di monitoraggio, con particolare riferimento alle fasi di recupero ambientale, la Regione predispone - all'esito dell'apertura di un tavolo di confronto con ARPA Lazio, ed al fine di garantire la sostenibilità delle attività di cava - una bozza di convenzione-tipo da utilizzarsi dai Comuni, a valere sulle risorse derivanti dal versamento del contributo ambientale di cui all'articolo 15 della l.r. 17/2004, anche con eventuali, motivate, variazioni e/o aggiunte confacenti alle realtà locali, che contenga i seguenti punti:

- Controlli sulle condizioni ambientali

La convenzione dovrà prevedere il monitoraggio periodico degli aspetti ambientali ritenuti a rischio, ivi incluso il monitoraggio idrogeochimico sulle falde acquifere superficiali e/o intercettate dalle attività estrattive. Nello specifico tale controllo, eseguito da ARPA in contraddittorio con l'esercente ed alla presenza di personale comunale, deve periodicamente monitorare le varie forme di inquinamento potenzialmente ascrivibili all'attività estrattiva quali l'aumento del rumore, l'aerodispersione di polveri, l'inquinamento da oli minerali delle acque superficiali o sotterranee, il depauperamento di falde o di sorgenti idriche, la concentrazione di inquinanti vari provenienti dai materiali terrigeni di ritombamento o rimodellamento. In particolare per quanto riguarda quest'ultimo, più delicato aspetto, dovranno essere espressamente indicate le procedure di controllo del materiale di provenienza esterna alla cava e finalizzato al recupero ambientale con la disciplina specifica inerente i seguenti profili:

- Tracciabilità materiale da conferire.
- Modalità/Numero minimo Campionamenti di controllo.

- Sistemi di monitoraggio.

Il rafforzamento dei controlli prevede anche lo sviluppo e la promozione di metodiche innovative, attraverso sistemi di monitoraggio in continuo, immagini satellitari e l'utilizzo di droni, in grado di consentire da un lato l'ampliamento complessivo delle aree di indagine, dall'altro il controllo diretto mirato sui siti, scegliendo accuratamente le aree/aziende con situazioni ambientali da approfondire. Le rilevazioni effettuate con tecnologia innovativa (foto satellitari e uso di droni), atte ad ampliare la conoscenza sulle criticità nelle aree interessate, permetteranno un aumento della frequenza delle rilevazioni/controlli, e la qualificazione ed efficacia della successiva attività ispettiva nelle aziende, con particolare riferimento ai territori in cui le condizioni orografiche rendono complessa l'attività di controllo;

d) politiche incentivanti

Valutazione della possibilità di prevedere politiche incentivanti per le imprese che intendano dotarsi di certificazioni ambientali (UNI ISO 14001 e Regolamento EMAS n. 1221/2009), obbligatorie per chi aderisce a marchi di qualità locali, anche attraverso una riduzione, da quantificare all'esito di specifiche analisi, condotte anche con la consultazione delle organizzazioni di settore, dell'importo della garanzia fideiussoria per i gestori di cave con registrazione ISO o EMAS, fermo restando, in ogni caso, il calcolo dell'importo delle operazioni di recupero ambientale così come definite nell'atto di autorizzazione;

e) iniziative di valorizzazione

Valutazione della possibilità di iscrizione dei siti all' "Inventario nazionale dei geositi" curato dall'Ispira e conseguente predisposizione e adozione di pratiche di conservazione, conoscenza, educazione, divulgazione e fruizione - non solo scientifica ma anche culturale e turistica - del patrimonio geologico.

2. Criteri e principi per il riordino complessivo della normativa di settore

Il secondo elemento attiene alla revisione del quadro normativo vigente in materia.

Tale revisione – che potrà avvalersi dell'attività del gruppo di lavoro svolta dal Gruppo di lavoro di cui al paragrafo 3- sarà basata sui seguenti criteri e principi:

- 1) salvaguardia e valorizzazione dei giacimenti e dell'attività estrattiva, quali risorse primarie per lo sviluppo socio-economico del territorio, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio mediante:
 - promozione dell'applicazione dei principi di sostenibilità e tutela del territorio e di riduzione del consumo di suolo, favorendo il contenimento della coltivazione di nuove superfici estrattive e il massimo sfruttamento del giacimento di cava nonché l'utilizzo di materiali di scavo provenienti dalla realizzazione di opere pubbliche e private;
 - definizione di criteri per l'individuazione delle tipologie di materiale da utilizzare per le operazioni di recupero ambientale, prevedendo anche la possibilità di utilizzo di materiali diversi da quelli prodotti all'interno del ciclo di estrazione e utilizzabili per le operazioni di recupero, in conformità a quanto previsto dalle norme statali vigenti in materia ambientale e secondo le relative procedure autorizzative;
 - definizione di indirizzi per l'esercizio dell'attività estrattiva e per il recupero ambientale volti a mitigare gli impatti negativi generati sul sistema ambientale, salvaguardando l'integrità delle falde e riducendo le emissioni delle sostanze climalteranti, di gas e polveri nell'aria;

- individuazione di criteri di definizione tecnico-progettuale delle attività di recupero ambientale, funzionale, paesaggistico e agricolo del territorio nel corso della coltivazione e al suo termine, nonché delle aree dismesse o non più in esercizio;
 - previsione, per le aree individuate dal PRAE quali poli estrattivi regionali, di specifici piani di sviluppo, recupero e riqualificazione del polo estrattivo, al fine di garantire una razionale prosecuzione dell'attività di cava nonché un organico e progressivo risanamento morfologico, ambientale e paesaggistico del polo stesso; più specificamente i piani, promossi dalla Regione e redatti con il concorso dei comuni interessati, dovranno delineare in maniera esaustiva il processo di completamento della coltivazione potenziale e quello di riqualificazione ambientale dell'intero territorio interessato dal polo.
- 2) definizione di indirizzi per l'eventuale riuso fruitivo delle aree estrattive, in corso di coltivazione o esaurite;
 - 3) semplificazione del quadro normativo favorendone una più agevole interpretazione e più trasparente applicazione con particolare riguardo alla razionalizzazione dei titoli autorizzatori per la prosecuzione dell'attività estrattiva e snellimento delle procedure anche mediante armonizzazione della disciplina di settore con le recenti modifiche apportate dal legislatore statale relativamente all'istituto della conferenza di servizi e alla Valutazione di impatto ambientale (VIA);
 - 4) ridefinizione dell'organizzazione delle funzioni amministrative a livello regionale e locale, ivi incluse quelle relative alla pianificazione territoriale settoriale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 118 della Costituzione e contestuale superamento del doppio regime, ordinario e transitorio, previsto dalla normativa attualmente vigente in materia;
 - 5) promozione della valorizzazione e dell'evoluzione competitiva del comparto estrattivo, con particolare riguardo alla coltivazione, lavorazione in loco (con specifico riferimento alle attività estrattive ricadenti nei poli estrattivi di interesse regionale ricompresi nei distretti industriali di cui alla legge 19 dicembre 2001, n.36) e commercializzazione delle pietre ornamentali, mediante:
 - istituzione di un marchio di qualità, che garantisca gli aspetti qualitativi, ambientali ed etici del processo produttivo e del prodotto, e sviluppo di sistemi di tracciabilità delle produzioni;
 - sostegno, anche a valere su risorse di Fondi Europei, all'innovazione tecnologica e professionale di imprese e lavoratori, con particolare riferimento a nuovi prodotti e al riutilizzo razionale dei surplus di lavorazione, favorendo l'avvio di processi di economia circolare;

- definizione di quote di materiale da lavorare direttamente in loco dedicando in questo modo una quota certa di materiale estratto ad un progetto di filiera che sviluppi competenze professionali e occupazione stabile;
- sostegno alle attività di formazione relative alle professionalità interessate dalla filiera estrattiva;
- sostegno alla internazionalizzazione delle imprese del settore (con l'eventuale previsione di risorse a valere sul POR FESR Lazio);

6) ridefinizione dei criteri e delle modalità per il calcolo del contributo ambientale al fine di:

- assicurare l'effettivo versamento del contributo annuale entro il 31 dicembre dell'anno successivo, nei casi in cui l'attività estrattiva abbia dato luogo all'estrazione di materiali, commisurati a quanto certificato dal calcolo dei volumi contenuti nella relazione annuale redatta nei modi e nei termini previsti dalla autorizzazione;
- verificare comunque, negli anni in cui l'attività estrattiva non abbia dato luogo all'estrazione di materiali utili sia per effetto di sospensioni temporanee, sia per l'esaurimento del giacimento e/o delle quantità autorizzate, l'avvenuta trasmissione nei termini della suddetta relazione annuale, che deve contenere rilievi topografici e/o dati ed informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi di riassetto ambientale;
- aggiornare ed adeguare le tariffe unitarie degli oneri per le attività estrattive, rapportando il calcolo del contributo ambientale non più soltanto al "materiale utile" estratto, ma anche agli altri materiali estratti non riutilizzati per il recupero ambientale e commercializzati.

3. Misure di rafforzamento amministrativo

Un'efficace attuazione delle Azioni di cui al presente documento può essere assicurata solo attraverso l'adozione di concrete misure di rafforzamento amministrativo della struttura regionale preposte all'esercizio di funzioni di gestione e controllo in materia di attività estrattive.

Tali misure riguardano i seguenti ambiti.

3.1. Adeguamento del contingente complessivo del personale e delle risorse strumentali in dotazione all'Area preposta all'esercizio delle funzioni amministrative in materia di attività estrattive alla complessità e delicatezza delle funzioni stesse connesse sia alla gestione di complicati iter autorizzatori/concessori sia ad attività di controllo in loco, ivi inclusi quelli di polizia mineraria, richiedenti specifiche valutazioni tecniche e conseguente assunzione diretta di responsabilità.

A tale adeguamento si provvede mediante:

- 1) l'istituzione all'interno dell'Area, con le modalità previste dal regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni e dalla contrattazione collettiva, di posizioni organizzative con connesse funzioni di responsabilità relative a una o più tipologie di procedimenti di competenza dell'Area stessa ovvero della struttura di cui al punto 2);
- 2) l'istituzione, con le modalità previste dal regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, di una struttura specificamente dedicata alle attività di verifica e controllo sul territorio, dotata di risorse umane e strumentali adeguate;
- 3) potenziamento del contingente di personale e delle relative dotazioni strumentali presso le strutture competenti, attraverso:
 - l'assegnazione di professionalità di comprovata esperienza nel settore estrattivo quali, in particolare, geologi, ingegneri, agronomi e geometri, tenuto conto delle esigenze manifestate dalla Direzione interessata alla Direzione regionale Affari istituzionali, Personali e Risorse informativi, la quale procederà all'immediata attivazione delle procedure di mobilità ai sensi degli articoli 227 e seguenti del r.r. 1/2002 e della normativa statale vigente in materia;
 - la definizione, altresì, nell'ambito della Programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 202 del regolamento regionale 1/2002 e successive modificazioni, del fabbisogno di professionalità necessarie all'amministrazione, anche in considerazione di quanto disposto dall'articolo 31 della legge regionale 7/2018, per l'attuazione delle misure di rafforzamento amministrativo finalizzate al rilancio e alla riqualificazione del settore estrattivo.
 - l'attivazione di corsi di formazione in materia di attività estrattive e di polizia mineraria;
 - strumentazione/mezzi/automezzi dedicati.
 - acquisizione di informazioni/immagini/dati presso altri Enti/Società.

In dettaglio si rende necessario acquisire e/o realizzare:

 - Due vetture Fuoristrada.
 - Attrezzatura di rilievo e misura da campo (stazione integrata).
 - Fornitura di abbonamento con società/Enti pubblico per acquisizione dati di telerilevamento satellitari).

3.2 Istituzione di un apposito gruppo di lavoro specializzato per il riordino normativo di cui al paragrafo 2.

Al fine di procedere alla revisione, semplificazione e innovazione della legislazione regionale riguardante la materia delle cave e torbiere, è istituito un apposito Gruppo di lavoro specializzato con

il compito di provvedere in tempi brevi alla redazione di un nuovo testo legislativo organico nella suddetta materia, sulla base dei criteri e dei principi contenuti nel Paragrafo 2.

In considerazione della particolare delicatezza e rilevanza delle materie da trattare e degli interessi pubblici coinvolti, il Gruppo di lavoro è composto da membri sia interni sia esterni, questi ultimi individuati su designazione dell'Assessore competente in materia di attività estrattive, tra soggetti in possesso di una specifica qualificazione professionale nella materia stessa nonché in discipline giuridico-amministrative desumibili dallo svolgimento di incarichi di docenza presso l'Università o di incarichi di responsabilità nella pubblica amministrazione.

Al fine di favorire la disamina delle specifiche problematiche di settore, il gruppo di lavoro effettuerà confronti anche con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative e con le associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative a livello regionale e nazionale.

Il Gruppo di lavoro è costituito, con atto del Segretario generale entro trenta giorni dalla data di approvazione delle presenti Azioni.

Il Gruppo di lavoro si riunisce con una cadenza minima settimanale e termina i propri lavori entro sei mesi dal proprio insediamento, senza possibilità di proroga.

L'incarico all'interno del gruppo di lavoro per i componenti interni all'amministrazione regionale è da intendersi compreso nei compiti e doveri di ufficio ai sensi della normativa regionale vigente e non comporta alcun compenso aggiuntivo.

In considerazione della peculiarità e della rilevanza della materia ai componenti esterni verrà corrisposto un compenso onnicomprensivo secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Conclusioni

Le Azioni individuate dal presente documento si configurano come elementi di riordino e di modernizzazione dell'assetto in materia e perseguono anche l'obiettivo di definire un settore estrattivo maggiormente allineato alle indicazioni più innovative nel bilanciamento tra sviluppo economico ed ambiente.

L'implementazione e lo stato di attuazione delle presenti Azioni saranno oggetto di continua informativa alle parti interessate di cui sarà assicurato il pieno coinvolgimento durante l'intero iter.